

Data 1/2/2017

Protocollo 1493/A1903A

Classificazione 9.10.20,8/2017C,

Ai Comuni del Piemonte

Alle Associazioni di categoria del commercio su area pubblica

Alle Associazioni di categoria dei produttori agricoli

LORO SEDI

OGGETTO: Commercio su area pubblica: bandi di assegnazione dei posteggi sui mercati.
Nota informativa sul Parere dell'Autorità Garante della Concorrenza del 15 dicembre 2016 e sul Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (cd. Milleproroghe).

In considerazione dell'elevato numero di richieste pervenute agli uffici scriventi, sia da parte delle amministrazioni comunali sia da parte dei medesimi operatori del commercio su area pubblica e delle relative associazioni di categoria, in merito agli ultimi recenti sviluppi che hanno caratterizzato il commercio su area pubblica a seguito del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza in data 15 dicembre 2016, oltre che del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (cd. Milleproroghe), si forniscono alcune informazioni e indicazioni operative per quanto di competenza.

1. Parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito ai problemi riguardanti la concorrenza e il mercato nel settore dell'affidamento delle concessioni di posteggio sui mercati.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato –AGCM– con il parere n. 78725 del 15/12/2016 ha formulato, nell'esercizio dei poteri ad essa assegnati dall'art. 22 della L. n. 287 del 10 ottobre 1990, alcune osservazioni in merito ai problemi di natura concorrenziale che caratterizzano il settore dell'assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, come disciplinato dall'intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012, con particolare riguardo alla durata delle concessioni e ai criteri di selezione in caso di domande concorrenti.

Tenuto conto che è previsto un termine di 60 giorni per riscontrare alle osservazioni formulate dall'AGCM, le Regioni, nella seduta della Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 18 gennaio u. s., hanno predisposto un loro documento di osservazioni per avviare, presso la Conferenza Unificata, un confronto fra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, per la condivisione di una replica tempestiva alle censure mosse.

Referenti:

Dott.ssa Grazia Aimone

Dott.ssa Juliana Cerutti

Via Pisano 6

10152 – Torino

Tel. 011/432.3504

011/432.5493

Fax 011/432.3076

2. Decreto milleproroghe

Il D.L. 244/2016 ha disposto, all'art. 6 comma 8, una proroga al 31 dicembre 2018 del termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

La proroga interviene in una fase critica, caratterizzata dallo svolgimento dei procedimenti di bando per le assegnazioni dei posteggi di prossima scadenza e, più nello specifico, in uno scenario operativo, a livello locale, variamente articolato.

A fronte di tale situazione, fatta in ogni caso salva l'autonomia comunale nella conduzione dei procedimenti, si forniscono alcune indicazioni operative:

- 1) i Comuni che non hanno ancora avviato i procedimenti di bando possono attendere la conversione del D.L. 244/2016, ponendo nel frattempo in essere ogni adempimento preliminare finalizzato al successivo svolgimento dei procedimenti medesimi;
- 2) i Comuni che hanno pubblicato i bandi e che hanno sospeso possono, in alternativa:
 - attendere la conversione del D.L. 244/2016;
 - riattivare i bandi e avviare la fase di presentazione delle domande, eventualmente prevedendo un tempo maggiore per tale fase, qualora ritenuto opportuno a livello locale;
- 3) i Comuni che hanno pubblicato i bandi e che hanno avviato la fase di presentazione delle domande:
 - a. qualora la fase di presentazione delle domande sia ancora aperta possono, in alternativa:
 - proseguire fino alla chiusura della fase di presentazione delle domande;
 - proseguire fino alla chiusura della fase di presentazione delle domande, eventualmente prevedendo un tempo maggiore per tale fase, qualora ritenuto opportuno a livello locale;
 - b. qualora la fase di presentazione delle domande sia già conclusa possono attendere la conversione del D.L. 244/2016.

Si rammenta che tutte le scelte operative vanno attentamente valutate a livello locale, tenuto conto delle specificità di ogni Comune (si rammentano, a titolo esemplificativo, i casi di affitto di azienda).

E' opportuno, comunque, in tutti i casi sopra elencati, prima di espletare la fase di istruttoria procedimentale (cfr. nota del 17/10/2016 prot. n. 16554/A1903A della Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Commercio e Terziario), attendere la conversione del D.L. 244/2016.

Sarà in ogni caso cura delle Regioni, nelle sedi di collaborazione interistituzionale, fornire, nel rispetto dell' autonomia comunale, indicazioni operative per l'applicazione della norma dopo la sua conversione.

Cordiali saluti.


Il Dirigente di Settore
Dott. Claudio Marocchè


GALIC